



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Divisione 5 – Procedure di valutazione VIA e VAS

PEC: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

E p.c.: [pieri.claudia@mase.gov.it](mailto:pieri.claudia@mase.gov.it)

Alla Commissione Tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale VIA e VAS

PEC: [ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

**Oggetto: [ID: 11196] Modifica del Progetto di Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062. Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA-PNRR. Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Comunicazione**

Con riferimento alla Vs. nota del 19/03/2024 prot. 52025 (ns. prot.3016 del 19/03/2024) relativa al procedimento in oggetto;

Vista la documentazione resa disponibile al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8042/15998> e in particolare lo Studio Preliminare Ambientale;

Considerato che l'intervento della nuova diga foranea del porto di Genova è inserito nel '*Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità [...]*' nonché nell'elenco delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Considerato altresì che il layout, definito in fase di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, è stato oggetto di procedura di VIA, conclusasi con giudizio positivo di compatibilità ambientale;

Rilevato che le modifiche progettuali oggetto di questo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA-PNRR sono le seguenti:

- modifiche progettuali e al layout delle opere, identificate in fase di progettazione esecutiva, volte ad ottimizzare la manovrabilità navale e a ridurre gli effetti del moto ondoso sull'opera;
- realizzazione dell'opera in un'unica fase piuttosto che nelle due inizialmente previste;

In linea generale si rappresenta innanzitutto che si è concluso l'Accordo avente ad oggetto "*Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri*", accordo sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Regione Liguria e Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale in data 29 ottobre 2018, successivamente aggiornato e prorogato fino al 31 dicembre 2023;



# Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

## Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Si precisa che alla data odierna risultano vigenti ed applicabili sul territorio regionale figure appartenente a questo distretto idrografico i seguenti Piani di bacino distrettuali, consultabili sul sito <https://www.appenninosettentrionale.it/itc/>:

- **Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA)**, approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;
- **Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA)**, approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023.
- **Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti)** adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del suddetto PAI dissesti; tali misure, sono efficaci dalla pubblicazione dell'avviso di adozione nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2021, e rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI dissesti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Ciò premesso, facendo riferimento al progetto in esame si evidenzia innanzi tutto che gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei vigenti piani di bacino, sopra menzionati.

Si evidenzia inoltre che la vigente pianificazione di bacino non prevede parere o nullaosta di questo ente per l'intervento in oggetto.

Per la definizione del quadro conoscitivo dell'area di intervento si segnala quanto segue:

- Con riferimento al **PGRA** l'area in esame non risulta classificata a pericolosità da alluvione nelle mappe di pericolosità da alluvioni vigenti. Ai sensi della vigente disciplina del PGRA, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale esprime il parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi, nei casi previsti dall'art. 63, comma 10, lett. b) del decreto legislativo 152/06, e rilascia il parere di competenza limitatamente alle opere idrauliche, così come definite all'articolo 5 della disciplina, ricadenti nelle aree a pericolosità da alluvioni, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità (art. 7, 9, 11 e 24 della disciplina di piano). Pertanto, la variante in oggetto non rientra nelle fattispecie per cui è previsto il parere di questa Autorità di bacino.
- Con riferimento al **PAI dissesti**, per l'area in esame non sono rilevate criticità da segnalare.
- Con riferimento al **PGA**, l'opera interessa i seguenti corpi idrici marino costieri:  
*Genova Polcevera*, corpo idrico fortemente modificato, (stato ecologico buono, stato chimico non buono, obiettivi: non deterioramento dello stato ecologico buono, stato chimico buono 2027 (oltre));  
*Genova Bisagno* (stato ecologico buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità);

Si rimanda al Cruscotto di piano (<https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DSBhome/>) per l'approfondimento sui corpi idrici superficiali e sotterranei, e sui loro stati e obiettivi di qualità.



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Si ricorda che per l'intervento in oggetto il PGA non prevede il parere di questo ente, ma in attuazione del medesimo Piano e della direttiva 2000/60/CE dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Si segnala inoltre che tali interventi potrebbero essere fonte di alterazione dei monitoraggi sullo stato ecologico e chimico, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Pertanto, ribadendo il principio di non deterioramento sopracitato, si raccomanda il coordinamento con ARPAL al fine di non interferire con i risultati dei monitoraggi stessi.

Per eventuali chiarimenti in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento all'ing. Manuela Colman (email: [m.colman@appenninosettentrionale.it](mailto:m.colman@appenninosettentrionale.it)).

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Area Valutazioni Ambientali  
Arch. Benedetta Lenci  
(firmato digitalmente)

BL/mc  
SF/adg  
(Pratica n. 989)